

Circolare informativa n. 9 del 9 Marzo 2010

DECRETO MILLEPROROGHE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del D.L. n.194 del 30 dicembre 2009. Si ricorda che il D.L. è entrato in vigore il 30 dicembre 2009 mentre le modifiche e le integrazioni sono valide dal 28 febbraio 2010 (giorno successivo alla pubblicazione della Legge di conversione). Si riepilogano le principali scadenze del provvedimento:

SCUDO FISCALE: è prorogato al 30 aprile 2010 il termine per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione dei beni detenuti all'estero. Contestualmente, vengono introdotte due diverse aliquote dell'imposta applicabili a seconda del periodo di effettuazione della sanatoria:

- ▶ per rimpatri e regolarizzazioni effettuati tra il 16 dicembre 2009 e il 28 febbraio 2010 imposta sostitutiva del 6%;
- ▶ per rimpatri e regolarizzazioni effettuati tra il 1° marzo 2010 e il 30 aprile 2010 imposta sostitutiva del 7%.

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI: per i soggetti residenti in Italia e titolari di redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero è prorogato al 30 aprile 2010 il termine per effettuare la presentazione del modello Unico 2009 con sanzioni ridotte comprensivo del quadro RW in cui dichiarare le attività detenute all'estero derivanti dal lavoro dipendente ivi prestato. Viene, inoltre, confermata anche per l'anno 2011 l'esenzione Irpef, nel limite di € 8.000, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi.

LOTTA AI PARADISI FISCALI: aumentano i termini per effettuare gli accertamenti basati sulla presunzione che gli investimenti e le attività detenute all'estero siano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. L'Agenzia delle Entrate potrà notificare tali accertamenti fino all'ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi è stata presentata (o decimo anno in caso di dichiarazione omessa).

ACCISE: a decorrere dal 1° marzo 2010 sono alzate le soglie di esenzione dalle Accise sul gasolio per taxi, auto da piazza, autoambulanze e mezzi della Difesa e Forze Armate.

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA: fino al 31 dicembre 2010 imposte di registro, ipotecaria e catastale sono agevolate per l'acquisto di terreni agricoli e pertinenze effettuati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Gli onorari dei notai per tali atti sono dimezzati.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: è prorogata anche per i periodi di imposta 2009 e 2010 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

SOSPENSIONE SFRATTI: è prorogato al 31 dicembre 2010 il blocco degli sfratti a favore dei soggetti che si trovano in condizioni di disagio abitativo nei Comuni ad alta tensione abitativa.

PREMI INAIL: per le aziende di autotrasporto di merci in conto di terzi è prorogato al 16 aprile 2010 il termine per il versamento dei premi derivanti dall'autoliquidazione.

INTERESSI DI MORA

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5 co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2010 - 30 giugno 2010. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari all'1,00%. Il tasso effettivo da applicare è pari all'8,00% e rimane, pertanto, invariato rispetto a quello del secondo semestre 2009.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato, G.U. n.40 del 18/02/10)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GENNAIO 2010

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 136,0. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,3%. Il coefficiente di rivalutazione, per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2008, per il mese di gennaio è pari a 0,23545656.

SPESE MEDICHE

Ai fini della deduzione o della detrazione dell'Irpef, sono ammessi gli scontrini che riportano le indicazioni "Otc" (medicinale da banco) e "Sop" (senza obbligo di prescrizione), le diciture "omeopatico" e "ticket" e le abbreviazioni "med." per "medicinale" e "f.co" per "farmaco". L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, però, non sia possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti: il documento di spesa deve necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. Non è più necessario, infine, conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC). **(Agenzia delle Entrate, R.M. n.10/10)**

DETRAZIONE 36%

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare della detrazione Irpef del 36% le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia realizzati su qualunque parte comune di edifici condominiali. Prima di questa presa di posizione ministeriale era dubbio se fossero agevolabili solamente gli interventi previsti dall'art.1117 co.1 del Codice civile o anche quelli previsti dai successivi co.2 e 3. Sulla base di tale nuova interpretazione risulta superato l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.84 del 7 maggio 2007. **(Agenzia delle Entrate, R.M. n.7/10)**

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI NUOVI MODELLI INTRASTAT

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n.18 dell'11/02/10 sono state recepite in ambito nazionale le Direttive comunitarie riguardanti le novità in materia di territorialità Iva delle prestazioni di servizi e modelli Intra, in vigore dal 1° gennaio 2010. Successivamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito con un Decreto del 22 febbraio 2010 le modalità e i termini di presentazione degli elenchi Intrastat per l'anno 2010 e, nello stesso giorno, l'Agenzia delle Dogane, con la Determinazione n.22778, ha reso disponibili sul proprio sito web i nuovi modelli e le istruzioni di compilazione degli stessi.

La periodicità di presentazione dei modelli Intra per il 2010

La presentazione degli elenchi Intrastat per l'anno 2010 deve avvenire con cadenza mensile o trimestrale (mesi o trimestri coincidenti con l'anno solare), a seconda del rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 22/02/10: l'invio deve essere effettuato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente.

I requisiti per poter inviare i modelli con cadenza trimestrale anziché mensile consistono nel non avere superato, nel trimestre in corso e nei 4 precedenti, la soglia di un ammontare trimestrale di cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (o di acquisti di beni e di prestazioni di servizi intracomunitari) pari ad € 50.000,00, limite da valutare singolarmente per ciascuna delle due tipologie di operazioni (beni e servizi).

La soglia va rispettata per tutti i trimestri dell'anno 2009 (non è ancora stato chiarito se con riferimento ai soli beni o anche considerando i servizi), non facendo cumulo l'ammontare delle operazioni effettuate in un trimestre con quelle effettuate in un trimestre precedente o successivo. Qualora tali requisiti non siano rispettati, anche in uno solo dei trimestri menzionati, l'obbligo di presentazione per l'anno 2010 diventa mensile. A titolo esemplificativo, in caso di operazioni attive intracomunitarie:

- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 45.000,00 e prestazioni di servizi per € 35.000,00 non determina il superamento della soglia;
- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 55.000,00 e prestazioni di servizi per € 5.000,00 determina il superamento della soglia.

È possibile avere periodicità diverse di presentazione per il modello INTRA-1 relativo alle cessioni intracomunitarie e per il modello INTRA-2 relativo agli acquisti intracomunitari, a seconda del mancato rispetto dei requisiti per la periodicità trimestrale relativamente alle sole cessioni o ai soli acquisti. Resta salva la facoltà dei contribuenti che rispettano le soglie degli € 50.000,00 di optare, comunque, per l'invio mensile dei modelli per l'anno 2010.

Per i contribuenti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, l'obbligo di presentazione dei modelli Intra è mensile.

La norma precisa, inoltre, che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia degli € 50.000,00, devono presentare l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello di superamento.

ESEMPIO

Un contribuente ha il requisito per presentare trimestralmente entrambi i modelli INTRA1 e INTRA2 per l'anno 2010. Nel corso del primo trimestre ha effettuato acquisti intracomunitari di beni e cessioni intracomunitarie di beni per i seguenti ammontari (si ipotizza non siano effettuate prestazioni di servizi intracomunitarie):

- ▶ Gennaio 2010: acquisti €20.000 vendite €32.000;
- ▶ Febbraio 2010: acquisti €15.000 vendite €21.000;
- ▶ Marzo 2010: acquisti €17.000 vendite €18.000.

Per quanto riguarda il modello INTRA1 relativo alle vendite, nel corso del primo trimestre 2010 andranno effettuati i seguenti invii:

- modello trimestrale con scadenza 25 aprile 2010 per quanto riguarda le operazioni di gennaio e febbraio;
- modello mensile con la stessa scadenza (25 aprile 2010) per quanto riguarda le operazioni di marzo.

A decorrere dal mese di marzo, l'obbligo di invio telematico del modello INTRA1 diventa mensile.

Per quanto riguarda il modello INTRA2 relativo agli acquisti, nel corso del primo trimestre 2010 andrà effettuato un unico invio per quanto riguarda le operazioni di gennaio, febbraio e marzo (scadenza 25 aprile 2010). A decorrere dal mese di aprile l'obbligo di invio telematico del modello INTRA2 diventa mensile.

La modalità di presentazione dei modelli Intra per il 2010

Dal 2010 l'unica modalità di presentazione degli elenchi INTRA-1 e INTRA-2 è quella telematica con firma digitale, **entro il giorno 25 del mese successivo al periodo** (mese o trimestre) di riferimento. Attualmente

va obbligatoriamente utilizzato il Servizio Telematico Doganale (<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Servizio+Telematico+Doganale+-+E.D.I./>); un provvedimento di prossima emanazione consentirà l'invio dei dati richiesti anche mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

In via transitoria il D.M. 22/02/10 ha stabilito che fino al 30 aprile 2010 (quindi, per gli elenchi del primo trimestre o dei primi tre mesi) gli elenchi possano essere presentati, alternativamente alla modalità telematica, mediante l'invio:

- dei frontespizi cartacei dell'INTRA-1 e dell'INTRA-2 compilati e sottoscritti e
- degli elenchi compilati in modalità elettronica (su *floppy disk*, cd, dvd o dispositivo usb),

entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

La presentazione cartacea non è più ammessa (sono stati acquisiti solo i modelli presentati fino al 19 febbraio 2010).

Per i modelli cartacei inviati mediante spedizione postale successivamente al 19 febbraio 2010, l'Agenzia delle Dogane competente inviterà i contribuenti interessati con una comunicazione scritta a ripresentare gli stessi modelli con le modalità corrette.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la C.M. n.5/E/10, ancora prima dell'approvazione del D.M. 22/02/10, chiarendo che non saranno applicate sanzioni per gli eventuali errori di compilazione degli elenchi relativi al primo trimestre 2010 (per contribuenti trimestrali) e ai primi cinque mesi 2010 (per contribuenti mensili) a condizione che i soggetti interessati dalla violazione procedano ad integrare l'elenco già compilato mediante un nuovo invio entro il prossimo 20 luglio 2010.

I BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE TREMONTI TER

Il Governo con la "Manovra" della scorsa estate ha riproposto, seppure con modalità più limitate rispetto al passato, l'incentivo fiscale per i nuovi investimenti delle imprese. I soggetti che possono avvalersi della c.d. "Tremonti-ter" sono i titolari di reddito d'impresa:

- imprese individuali;
- società di persone;
- società di capitali.

Il beneficio è costituito da una variazione in diminuzione del reddito imponibile (ai soli fini Irpef o Ires restando invece esclusa l'Irap), pari alla metà dell'importo dell'investimento effettuato in macchinari e attrezzature nuove.

I beni possono essere acquistati anche mediante contratto di *leasing*.

Il meccanismo di calcolo è, pertanto, estremamente semplice in quanto non si devono calcolare medie per gli investimenti effettuati in anni precedenti o considerare eventuali dismissioni di beni come nelle precedenti versioni della Tremonti.

ESEMPIO

La società Alfa Srl ha acquistato beni agevolabili nel corso del 2009 per un importo totale di €20.000.

Calcolo dell'agevolazione = 50% dell'investimento ovvero $20.000 : 2 = 10.000$

nel modello Unico 2010, pertanto, la società Alfa opererà una variazione in diminuzione del reddito imponibile per € 20.000 sulla quale, considerando che l'aliquota Ires è pari al 27,50% conseguirà il seguente:

beneficio fiscale $10.000 \times 27,50\% = €2.750$

L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010; in particolare quelli effettuati nel corso del 2009 daranno diritto ad una detassazione da fruire nell'ambito di Unico 2010, mentre quelli effettuati nel 2010 (entro il 30 giugno), in Unico 2011.

Per individuare i beni che danno diritto all'agevolazione è necessario fare riferimento alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 che, come noto, individua le caratteristiche dei soggetti produttori dei beni e non le specifiche caratteristiche di questi.

Per tale motivo non è sempre agevole capire quali beni possano beneficiare dell'agevolazione e quali no.

Come chiarito dalle Entrate l'agevolazione può interessare anche i c.d. "beni di consumo" e non, necessariamente, i beni ammortizzabili. Sono sempre esclusi, invece, i beni merce.

Al fine di facilitare le imprese nell'identificazione delle spese agevolabili, si propone una tabella riepilogativa dei principali beni "Tremontizzabili" e di quelli che, al contrario, non possono dare diritto all'agevolazione.

Si segnala che le voci identificate nelle tabelle proposte non esauriscono tutte le tipologie di spese agevolabili, ma hanno la funzione di agevolare gli interessati nell'individuazione dei beni più comunemente riscontrabili nella pratica. L'elenco completo dei codici ATECO e soprattutto le relative note esplicative sono scaricabili dal sito dell'istat.

BENI TREMONTIZZABILI
Argani
Ascensori
Bilance
Bruciatori
Carrelli elevatori
Carrelli trasbordatori
Componenti di motori (esclusi quelli destinati a veicoli, motocicli e aerei)
Componenti macchine per movimentazione e sollevamento
Condizionatori d'aria
Distributori automatici
Forni
Fotocopiatrici (se monofunzione)
Frigoriferi e congelatori (per uso non domestico)
Gru (ma non autogrù)
Macchinari per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
Macchinari per la pulizia (per uso non domestico)
Macchinari per l'agricoltura, silvicoltura e zootecnia
Macchine da miniere, cava e cantiere (compresi camion e cassone ribaltabile per impiego specifico in cave, miniere e cantieri)
Macchine per la formatura e la lavorazione dei metalli
Macchine per la lavorazione a freddo del vetro
Macchine per la lavorazione del legno
Macchine per la lavorazione della pietra
Macchine per la lavorazione delle gomme indurite
Macchine per la lavorazione delle plastiche dure
Macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio
Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
Macchine per la movimentazione e sollevamento
Montacarichi
Motori (esclusi quelli destinati a veicoli, motocicli e aerei)

Pese
Piattaforme girevoli
Presse
Registratori di cassa
Robot industriali
Scale mobili
Scambiatori di calore
Sistemi di riscaldamento (non i radiatori)
Trattori agricoli (non stradali)
Utensili portatili a motore

BENI DI CONSUMO TREMONTIZZABILI
Affrancatrici
<i>Dispenser</i> per nastri adesivi
Lavagne
Levapunti
Macchine da scrivere
Macchine per lo smistamento della posta
Macchine per contare o imballare monete
Macchine per la dattatura
Macchine per la scrittura di assegni
Macchine per stenografia
Macchine perforatrici
Macchine rilegatrici
Temperamatite
Toner

BENI NON TREMONTIZZABILI
Apparecchiature elettromedicali / elettroterapeutiche
Apparecchiature GPS
Autoveicoli trasporto merci
Autoveicoli trasporto persone e motocicli
Bilance di precisione
Computer
Lettori cd / dvd / bluray / mp3
Macchine fotografiche
Mobili ufficio e non
Modem
Monitor
Multifunzione (se svolgono due o più delle seguenti funzioni: stampa, scansione, copia, fax)
Palmas
Periferiche computer in generale
Radiatori
Rimorchi e semirimorchi
Server

Silos, cisterne, serbatoi
Sistemi antifurto / antincendio
Telefoni / fax / cellulari
Televisori
Trattori stradali
Utensili a mano
Videocamere

OBBLIGHI DI INFORMAZIONI LEGALI NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA

Con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della c.d. “*Legge Comunitaria 2008*” (L. n.88/09) vengono recepite nell’ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva 2003/58/Ce in materia di requisiti di pubblicità degli atti delle società. Nello specifico, vengono modificati gli artt.2250 e 2630 del codice civile, che prescrivono, rispettivamente, gli obblighi informativi e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli stessi. I nuovi obblighi sono in vigore dal 29 luglio 2009.




Nozione di atti e corrispondenza

L’introduzione, ad opera della Comunitaria 2008, di una sanzione amministrativa per la mancata indicazione delle informazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza rende importante circoscrivere con maggior precisione la definizione degli stessi.

Le indicazioni obbligatorie statuite dall’art.2250 c.c. riguardano tutte le comunicazioni che le società recapitano a terzi, siano esse telematiche o su supporto cartaceo. Ne consegue che, dove questo contatto con soggetti terzi non esista, si è fuori dall’ambito di applicazione della disciplina.

Si considerano incluse nella categoria di “corrispondenza” anche tutte quelle comunicazioni che non si avvalgono del “classico” supporto cartaceo, comprendendo in essa i messaggi di posta elettronica (*e-mail*).

Le novità della Comunitaria 2008

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 |  | <u>Informazioni obbligatorie</u> anche su sito <i>Web</i> delle società |
| 2 |  | Erogazioni di <u>sanzioni</u> amministrative in caso di omesso adempimento degli obblighi |
| 3 |  | Accesso al <u>Registro imprese multilingue</u> |

1) Le informazioni obbligatorie

Le informazioni che ancora oggi le società devono obbligatoriamente indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza sono state definite dalla direttiva 68/151/Cee, recepita all’art.2250 c.c.. La Comunitaria 2008, infatti, ha solamente esteso il novero delle modalità di trasmissione delle informazioni per le quali scattano gli obblighi. A partire dal 29 luglio 2009, infatti, diventa obbligatoria l’indicazione delle informazioni sotto elencate, oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche nel sito Web delle società. Tali prescrizioni riguardano tutte quelle società che già possiedono un proprio sito *Web*, ma non impongono che chi ne è sprovvisto debba dotarsene.

Ricapitoliamo, in sintesi, le informazioni da indicare obbligatoriamente, secondo quanto stabilito dall’art.2250 c.c.:

Tutte le società	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sede della società ▶ Ufficio del registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l'iscrizione ▶ Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
	Stato di liquidazione della società, in caso di scioglimento
	Società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta
Spa, Srl, Sapa	Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
Spa e Srl	Per le società unipersonali, esistenza di un unico socio

2) Le sanzioni

Per quanto riguarda la definizione delle sanzioni in caso di omessa esecuzione delle dichiarazioni, si prescrive una sanzione amministrativa da € 206 a € 2065 in caso di mancata comunicazione negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica delle informazioni richieste. La sanzione è da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.

3) Registro imprese multilingue

La Comunitaria 2008 introduce la facoltà per le società di capitali (Srl, Spa e Sapa) di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in un'apposita sezione del Registro delle imprese anche in un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non sono opponibili a terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Esempi

Società di capitali	Società di persone
Alfa Spa Via C.A.P.Provincia..... P.Iva. Registro Imprese di n..... Capitale sociale €.....interamente versato	Beta di Rossi Mario Snc Via C.A.P.Provincia..... P.Iva. Registro Imprese di n.....

APPROVATO IL CODICE TRIBUTO PER COMPENSARE LE RITENUTE DEGLI STUDI ASSOCIATI

Le ritenute che non vengono utilizzate dai soci/associati per abbattere i propri redditi possono essere restituite alle società/associazioni affinché queste ultime possono utilizzarle per effettuare versamenti propri (Iva, contributi, Irap, ecc). Tale possibilità era però sospesa sino all'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del codice tributo da utilizzare per effettuare dette compensazioni.

Con R.M. n.6/E dell'11 febbraio 2010 è stato approvato l'atteso codice tributo. Pertanto, con riferimento a tali compensazioni, le modalità da rispettare per la compilazione del modello F24 sono le seguenti:

- ➔ Il **codice tributo** da utilizzare è il **6830** denominato *"Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR"* da utilizzare nella sezione erario del modello F24;
- ➔ L'**anno di riferimento**, in base a quanto affermato nella risoluzione, è quello nel quale le ritenute residue sono riattribuite all'associazione. Pare di dover fare riferimento al periodo d'imposta al quale dette

ritenute si riferiscono, ossia quello a cui si riferisce la dichiarazione nella quale tale credito viene esposto (quindi, per quest'anno, il 2009). Sul punto servirà una conferma quanto prima.

La procedura

Pare importante segnalare l'*iter* logico seguito dal credito in questione:

- ▶ lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei propri clienti;
- ▶ alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito;
- ▶ il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- ▶ in caso di eccedenza, il socio può "restituire" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
- ▶ lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute (tali conguagli non hanno conseguenze reddituali in capo agli associati).

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni, in attesa di un eventuale rimborso.

Sul punto si segnala che nella C.M. n.56/E/09 l'Agenzia delle Entrate richiedeva che l'associato dovesse trattenere ritenute sufficienti per azzerare la propria Irpef e solo l'eccedenza potesse essere restituita all'associazione professionale. Nei *forum* tenuti nel corso del mese di gennaio l'Agenzia pare aver sposato una tesi più permissiva, che consentirebbe di restituire all'associazione una quantità superiore di ritenute: in questo caso ciascun socio finirebbe a debito d'imposta che si troverebbe a versare, mentre il credito per le ritenute verrebbe speso dall'associazione in compensazione. Tale posizione allo stato attuale non risulta ancora ufficializzata dall'Agenzia delle Entrate.

le associazioni professionali che intendono scegliere una via più prudente dovrebbero, pertanto, compensare solo le ritenute che non serviranno agli associati per azzerare il debito Irpef (quindi, in attesa di compilare le dichiarazioni degli associati, si dovrebbero utilizzare solo le ritenute di cui è certa la restituzione, mentre la restante quota potrà essere utilizzata successivamente).

L'esplicito assenso

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. Al riguardo, si esemplifica il caso dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In attesa di chiarimenti, si ritiene che sia valido anche un atto privato registrato presso l'Agenzia a tassa fissa, quanto la raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta), così come l'apposizione sull'atto del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste. L'Agenzia ha esplicitamente ammesso che la data certa possa essere fornita tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).

Non è chiaro se l'assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba essere necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi, anche se sul punto è bene attendere ulteriori chiarimenti.

Infine, tale assenso può essere:

continuativo (si può anche inserire nell'atto costitutivo)	oppure specifico per ciascun anno
in questo caso non vi sarà necessità di rinnovo;	in questo caso ci sarà necessità di rinnovo.

Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è evidente, va manifestata con atto avente data certa.

È necessario che l'atto di assenso sia precedente all'utilizzo delle ritenute restituite; è pertanto necessario che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell'F24 con il credito compensato.

Di seguito si propone un **fac simile di accordo** (si propone la versione continuativa), da compilare a cura dell'associazione, al quale dare data certa nelle forme precedentemente descritte. Si tenga conto che il modello proposto è volutamente essenziale per rispondere al contenuto minimo preteso dall'Agenzia delle Entrate, ma che nell'ambito di ciascuna associazione è possibile introdurre specifiche clausole per regolamentare nei dettagli l'accordo (ad esempio, termini e modalità entro i quali l'associazione dovrà provvedere a pagare agli associati le ritenute che sono state riattribuite).

FAC-SIMILE

I sottoscritti

→ _____ nato a _____ () il __/__/19__, codice fiscale _____, residente a _____ () via _____

→ _____ nato a _____ () il __/__/19__, codice fiscale _____, residente a _____ () via _____

in qualità di associati dell'associazione denominata _____ con partita Iva _____, sede in _____ () via _____

PREMESSO

- ▶ che le ritenute subite dall'associazione nel corso di ciascun periodo d'imposta sono attribuite a consuntivo a ciascun associato in ragione della propria quota di partecipazione agli utili, ai sensi dell'art.5 e 22 del Tuir
- ▶ che con la C.M. n.56/E/09 l'Agenzia delle Entrate ha permesso all'associazione di utilizzare in compensazione le ritenute riattribuite dagli associati in quanto non utilizzate, previa sottoscrizione di specifico accordo tra gli associati

SI CONVIENE

- ▶ che le ritenute non utilizzate da ciascun associato vengano riattribuite all'associazione affinché questa le utilizzi in compensazione dei propri versamenti;
- ▶ che le ritenute riattribuite siano pagate dall'associazione agli associati, in ragione dell'ammontare delle ritenute restituite da ciascuno, ammontare da determinare a seguito di compilazione della dichiarazione annuale degli associati stessi. Tale importo sarà comunicato da ciascun associato all'associazione tramite _____ entro il termine perentorio del _____, affinché l'associazione possa indicarle all'interno della propria dichiarazione dei redditi;
- ▶ che il presente accordo, per esplicita volontà degli associati, ha valore per le ritenute maturate con riferimento al periodo d'imposta 2009 così come per i successivi, senza necessità di ulteriore accordo scritto, salvo facoltà di revoca;
- ▶ che la revoca del presente accordo debba avvenire tramite _____ entro _____ ed in tale eventualità comunque l'accordo manterrà valore con riferimento agli altri associati.

Luogo e data

_____, li _____

Gli associati

→ _____
→ _____